

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

INTERROGAZIONI

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CICU, sottosegretario di Stato per la difesa . .	3
* MINARDO (FI)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01436, presentata dal senatore Minardo.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli, senatori, in relazione alla questione sollevata dal senatore Minardo con l'atto di sindacato ispettivo riguardante il giovane Vincenzo Cerruto si forniscono i seguenti elementi.

Il giovane, interessato agli obblighi di leva, veniva incorporato il 19 gennaio 1995 presso il Centro addestramento della Marina militare di Taranto nella categoria TLC (telecomunicazioni). Nella stessa data, produceva domanda per commutare la ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale, che veniva accolta dalla competente direzione generale per il personale militare in data 4 aprile 1995. Quindi, in data 12 gennaio 1996, il giovane Cerruto veniva ricoverato, per accertamenti oculistici, presso l'ospedale militare di La Spezia, ove veniva giudicato idoneo al servizio di Marina militare, ma non idoneo quale TLC, idoneo nella categoria/specialità compatibile con i suoi requisiti fisici e sensoriali, Servizio amministrativo-logistico, specialità furriere.

La direzione generale, tenuto conto che ai sensi della normativa allora vigente non era ammesso il cambio di categoria per il personale in ferma di leva prolungata, provvedeva, in data 11 marzo 1996, a comunicare all'interessato l'adozione del provvedimento di proscioglimento d'autorità, con decorrenza dal 22 febbraio dello stesso anno.

Avverso il suddetto provvedimento, l'interessato proponeva ricorso giurisdizionale al TAR per la Regione Sicilia che, con ordinanza n. 1063 del 17 aprile 1996, accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In esecuzione di tale ordinanza, la direzione generale disponeva la riammissione in servizio del ricorrente a titolo precario a decorrere dal 22 luglio 1996. Giunto a fine della ferma di leva prolungata, il signor Cerruto veniva congedato con decorrenza dal 31 gennaio 1997. Due anni dopo, con sentenza n. 1224 del 28 gennaio 1999, il TAR per la Sicilia accoglieva il ricorso del 1996, disponendo l'annullamento dell'atto di proscioglimento. La sentenza fu eseguita dalla direzione generale con provvedimento del 22 novembre 1999.

In data 18 aprile 2001, il signor Cerruto presentava un secondo ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1224 del 1999, rappresentando che, a suo tempo, l'amministrazione non gli aveva consentito di protrarre ulteriormente il servizio.

La direzione generale, con memoria difensiva in data 14 agosto 2001, sosteneva tuttavia che la richiesta dell'interessato era stata già integralmente soddisfatta per effetto della riammissione in servizio a titolo precario. Inoltre, precisava che l'interessato non aveva presentato domanda di rafferma, che avrebbe dovuto produrre in costanza di servizio per protrarre la ferma oltre il termine biennale originariamente stabilito, così come previsto dall'articolo 37 della legge n. 196 del 1995.

In data 2 marzo 2002, l'interessato presentava un terzo ricorso con cui chiedeva nuovamente l'esecuzione dello stesso giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1224 del 1999 per l'ottemperanza delle relative disposizioni amministrative. A questo punto, la direzione generale per il personale militare chiedeva, con memoria difensiva del 3 luglio 2002, la riunione dei due ricorsi, ribadendo quanto già sostenuto nella precedente memoria difensiva del 14 agosto 2001.

Con sentenza n. 548 del 24 gennaio 2003 il TAR per la Sicilia statuiva, tra l'altro, l'obbligo per l'amministrazione di «adottare la determinazione amministrativa e contabile necessaria per dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 1224 del 1999». In esecuzione di tale sentenza, la direzione generale provvedeva ad annullare il provvedimento di proscioglimento d'autorità dell'interessato e stabiliva che la riassunzione in servizio, disposta a suo tempo a titolo precario sino alla scadenza naturale della ferma contratta, fosse da considerarsi a titolo definitivo. Si consentiva, in tal modo, la concreta possibilità di procedere alla liquidazione delle competenze arretrate maturate; nel contempo, venivano impartite le necessarie disposizioni per la liquidazione delle spese di giudizio, considerando con ciò integralmente eseguite le disposizioni del giudice amministrativo.

Al riguardo assume rilievo la nota del 3 novembre 2003 con cui il commissario *ad acta*, informato dei suddetti adempimenti, riteneva «compiutamente eseguita la sentenza in discorso e pertanto superflua ogni attività al riguardo». L'amministrazione provvedeva, inoltre, a depositare presso il TAR per la Sicilia gli atti dell'avvenuta esecuzione delle disposizioni del giudice, nonché a rappresentare all'autorità giudiziaria la circostanza che l'annullamento del provvedimento di proscioglimento non poteva che limitarsi alla ricostruzione del rapporto di servizio a tempo determinato, ovvero della ferma biennale originariamente contratta.

In conclusione, poiché l'interessato prima del collocamento in congedo alla scadenza della ferma biennale non ha presentato, come avrebbe potuto, un'istanza tesa ad ottenere una rafferma che gli avrebbe consentito di partecipare ai concorsi per il transito nel servizio permanente, in base alla normativa vigente, l'amministrazione non può riassumerlo in servizio.

MINARDO (FI). Mi dichiaro parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario Cicu, dal momento che l'Amministrazione della difesa per sette anni non ha fatto altro che considerare il militare Cerruto

come se non fosse mai stato congedato, con la conseguenza per il giovane di vedersi preclusa la carriera militare.

Ritengo che l'amministrazione avrebbe almeno dovuto provvedere a rimediare all'errore commesso in precedenza destinando il giovane alla categoria telecomunicazioni, per la quale si richiedevano dieci decimi di vista. È da rilevare peraltro che l'amministrazione si è resa conto che il Cerruto non era in possesso dei requisiti di idoneità per svolgere il servizio dopo ben 14 mesi di leva. Inoltre, come richiamato anche nell'interrogazione, il medico dell'ospedale militare di La Spezia, dopo avere visitato il ragazzo e stilato un referto, aveva proposto il cambio di qualifica, ma l'amministrazione non diede seguito a questa indicazione e congedò il giovane Cerruto. A mio avviso, sarebbe stato più opportuno modificare la qualifica piuttosto che precludere al giovane la carriera militare.

Personalmente sono contrario alle interrogazioni *ad personam*, ma dopo avere avanzato ai funzionari dell'amministrazione della Difesa circa cinque richieste di chiarimento, sia telefonicamente che per iscritto, che non hanno mai ricevuto una risposta, sono stato costretto a procedere in questo modo.

Ribadisco pertanto la mia parziale soddisfazione per la risposta fornita dal Sottosegretario. Infatti, non c'è dubbio che l'amministrazione della Difesa abbia arrecato al giovane un danno al quale avrebbe potuto facilmente rimediare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MINARDO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il giovane Vincenzo Cerruto, nato a Milano l'11 maggio 1974, nel mese di gennaio 1995 è stato arruolato nella Marina Militare per il servizio in ferma breve e dopo 14 mesi è stato congedato per motivi unicamente imputabili all'Amministrazione Militare;

che tale congedo gli ha precluso la possibilità di proseguire la carriera militare, né sotto forma di rafferma, né tantomeno come possibilità di partecipare ai concorsi per il transito nel servizio permanente;

che il congedo in questione dipende unicamente dall'Amministrazione Militare che, sebbene Vincenzo Cerruto portasse gli occhiali da vista, lo ha destinato a T.l.c., qualifica che richiede una vista pari a 10/10;

che quando si è presentato alla scuola T.l.c. di Chiavari, nonostante portasse gli occhiali da vista, nessuno ha ritenuto necessario fare obiezioni;

che, solo dopo la richiesta, da parte dell'interessato, di proseguire la leva prolungata da due a tre anni, il medico dell'ospedale militare di La Spezia ha accertato che mancava uno dei principali requisiti per esercitare la qualifica T.l.c. (i 10/10 di vista);

che nel referto del medico non viene richiesto il congedo del giovane bensì solo un cambio di qualifica;

che ciò nonostante il Ministero ha ritenuto opportuno congedarlo per inidoneità;

che, omettendo di riammetterlo alla prestazione del servizio di leva prolungata, l'Amministrazione ha impedito al giovane di esercitare le facoltà ed i diritti consequenziali anche ai fini del trattenimento permanente in servizio;

che è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, che si è espresso in favore del ricorrente, censurando il comportamento contraddittorio dell'Amministrazione resistente vieppiù affermato dalla mancata valutazione della idoneità del ricorrente a svolgere servizi diversi da quello di T.l.c.,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per dare giustizia, in virtù anche della sentenza del TAR, al giovane Vincenzo Cerruto, tanto desideroso di intraprendere la carriera militare, al quale tale possibilità è stata preclusa per colpe non imputabili a lui bensì all'Amministrazione;

se non si ritenga opportuno dargli la possibilità di rientrare a tutti gli effetti nella vita militare eliminando tutti i pregiudizi alla sua carriera, che sono stati posti quando l'Amministrazione l'ha ingiustamente posto in congedo.

(3-01436)

